Patrimoni destinati

passiamo ad esaminare una fattispecie che invece è stata introdotta nel Codice Civile con la riforma del 2003 e che sono i cosiddetti patrimoni destinati, disciplinati dagli articoli 2447 e seguenti del Codice Civile. Per capire meglio questa fattispecie, che è un po' particolare, occorre fare qualche considerazione di base. Ci sono due elementi che devono essere tenuti in conto, uno di carattere organizzativo e l'altro di carattere teorico. L'elemento di carattere organizzativo è dato dal fatto che in molti ordinamenti è possibile in particolare il gruppo di società senza la necessità di dover procedere alla autonomizzazione di segmenti dell'attività in singole e specifiche società, cioè in altri termini Io non devo fare un classico gruppo piramidale come sono i gruppi italiani, in cui c'è una capogruppo e sotto ci sono tante società controllanti, magari ciascuna di esse poi lo vedremo meglio quando analizzeremo i gruppi di società con un proprio consiglio di amministrazione che svolge un segmento di attività specifica, che ha soggettato la direzione di coordinamento di un soggetto soprastante e così via, è possibile realizzare lo stesso tipo di risultati in maniera molto più semplice attraverso l'autonomizzazione di singole business unit, questo accade per esempio negli Stati Uniti, gli Stati Uniti è molto frequente che un gruppo abbia tante business unit che corrispondono a segmenti di attività autonoma, autonoma in tutti i sensi, autonoma anche dal punto di vista operativo, in altri termini sono, non dico propri amministratori perché di solito vengono utilizzate queste figure dei vice president, però anche dal punto di vista economico fanno una propria contabilità, hanno tutto un sistema che l'autonomizza. perché si ritiene, questo è una cosa acquisita nell'ambito della disciplina dei gruppi, dell'efficienza organizzativa dei gruppi di società, che l'autonomizzazione di un segmento di attività renda più trasparenti intanto i rapporti all'interno del gruppo. che quindi saranno meglio analizzabili, secondariamente che crei un meccanismo di responsabilità in capo ai gestori di quella business unit, di quella controllata, maggiore rispetto a quella che si avrebbe se semplicemente fossero degli altri dirigenti, dei soggetti dirigenti che fanno solo quello a consumare in qualche maniera. Noi in Italia non avevamo un sistema di questo genere, cioè dovevamo per forza passare attraverso dei meccanismi di societarizzazione del business, come vi dicevo, anche ricorrendo alla società unipersonale e quindi il fenomeno dei patrimoni destinati a, in qualche maniera, risolto, anche se poi in effetti l'utilizzo di questi patrimoni destinati si è rivelato molto circoscritto, perché poi in realtà l'unico patrimonio destinato veramente importante che noi abbiamo in Italia è il patrimonio, cosiddetto patrimonio destinato Italia, che è un segmento all'interno del gruppo Cdp che serve per degli investimenti verticolari e così via. Dall'altro lato, dal punto di vista teorico, noi abbiamo due fattispecie interessanti. Una è quella relativa a un rapporto di carattere contrattuale sinallagmatico, ma che mima molte delle condizioni del patrimonio destinato, che è quella della partecipazione all'affare tramite associazione in partecipazione o cointeressenza. e dall'altro lato che come voi sapete è quel fenomeno contrattuale in base al quale un soggetto attraverso un finanziamento ad hoc partecipa agli utili senza partecipare alle perdite che si generano da quel determinato affare o da sue particolari fasi. Dall'altro lato un grande sostenitore dei patrimoni destinati, quindi di questi fenomeni di segmentazione patrimoniale, di autonomizzazione patrimoniale che si hanno anche in altre fattispecie, in particolare la fattispecie che ha preceduto in ordine temporale questo tipo di strumento è stata sicuramente l'SPV previste dalla disciplina delle cartolarizzazioni della legge 130 che prevedono anche loro meccanismi di autonomizzazione di patrimoni diciamo autonomi è stato un giurista che è mancato da qualche anno che ha però avuto una grande influenza anche non soltanto su questo fenomeno ma anche su altri che si chiamava Ferro Luzzi che partecipando alla commissione di riforma del codice 2003 ha fortemente sponsorizzato l'articolazione appunto dei patrimoni destinati. I patrimoni destinati non sono altro che un segmento del patrimonio originario della società che viene autonomizzato attraverso una delibera che può essere una delibera di assemblea o una delibera di consiglio di amministrazione se lo prevede lo statuto, attraverso i quali la società che lo costituisce può creare uno o più patrimoni che sono autonomi rispetto alla patrimonio della società e questa autonomia si riflette in un'autonomia patrimoniale, cioè in altri termini questo patrimonio viene, diventa, acquisisce una soggettività giuridica e risponde appunto con il suo patrimonio nei confronti dei terzi e genera un proprio bilancio di esercizio e soprattutto ci sono due cose interessanti, intanto che dentro una società possono essere costituiti più di un patrimonio destinato purché ciascuno di questi patrimoni destinati non assorba più del 10% del patrimonio sociale. Perché questo? Perché ovviamente non si vuole che in qualche maniera attraverso il patrimonio destinato si realizzi un risultato di in qualche maniera spolpare la resistenza patrimoniale della società che lo costituisce perché Il patrimonio destinato è anche insensibile alle vicende del patrimonio della società che lo costituisce. E la seconda possibilità è quella di creare, in questo modo, attraverso il patrimonio destinato, un apporto diretto del terzo non socio, un fenomeno analogo a quello che abbiamo con le associazioni in partecipazione perché in questa maniera viene generato un titolo che viene chiamato il titolo partecipativo il quale, diciamo, sottoscritto da un soggetto attraverso un apporto di capitale genera sostanzialmente una obbligazione di finanziamento a valere sul patrimonio destinato e sui suoi proventi. Infatti se voi prendete l'articolo 2447 bis che disciplina questa figura dei patrimoni destinati, voi vedrete che l'articolazione dei patrimoni destinati è di due tipi, o costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, oppure convenire che, nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, a rimborso totale parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso di parte di esso. crea un meccanismo di finanziamento di scopo che deriva la propria rimborsabilità unicamente dall'attività svolta dai risultati proprio di quell'affare, proprio come accade nell'associazione in partecipazione però a livello senza autonomizzazione patrimoniale. Là vi dicevo che con una delibera in forma di atto pubblico, perché sostanzialmente è una delibera assimilabile a quella di costituzione della società, viene creato il patrimonio destinato nel quale devono essere determinati i rapporti giuridici ed economici che vengono inclusi in quel patrimonio. Il piano economico finanziario perché, come voi capite, se c'è dietro soprattutto un finanziamento e questo finanziamento di scopo realizza un meccanismo di segmentazione patrimoniale e quindi in qualche maniera articola questa organizzazione. E più, ovviamente, quali beni di terzi vengono apportati o quali strumenti finanziari vengono emessi da quel patrimonio destinato. Il patrimonio destinato deve essere scritto nel registro delle imprese, quindi acquisisce una vera e propria autonomia da questo punto di vista, perché acquisisce la propria autonomia giuridica, deve essere dotato dei libri obbligatori come una società, e redige un bilancio di esercizio ciascun anno che è sostanzialmente bilancio di esercizio che è del tutto analogo, del tutto prossimo a quello della società, anche se qui naturalmente non avremmo determinate componenti, tipo tutto quello che riguarda gli organi sociali, il funzionamento degli organi sociali. Vi dicevo che il patrimonio destinato acquisisce un'autonomia patrimoniale perfetta perché l'articolo 2447 e 5 attesta che dopo l'escrizione nel registro dell'impresa i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo per quella parte spettante alla società, sui frutti o proventi dai soddirivanti. Quindi vuol dire che si crea una situazione per cui i creditori della società non possono aggredire il patrimonio destinato, il quale può essere invece aggredito soltanto dai creditori sociali, dai creditori del patrimonio destinato stesso. Quindi vedete che è un meccanismo di autonomizzazione, di segmentazione del patrimonio all'interno di una più articolata struttura societaria. Siccome il patrimonio è destinato allo svolgimento di un affare, al termine di questo affare deve essere previsto un rendiconto finale dal quale dovrebbero poi in linea generale trarsi i risultati economici che portano al rimborso dei finanziamenti operati dai terzi e quindi il meccanismo di rimborso del finanziamento di scopo previsto come ipotesi in occasione della costituzione di un patrimonio destinato